

Pubblicato il 19/02/2024

N. 00292/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00689/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 689 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Caprioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Venezia, piazza S. Marco, 63;

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Venezia, piazza S. Marco, 63;

per l'annullamento:

- del provvedimento -OMISSIS- “-OMISSIS-” notificato in data 20 febbraio

2023;

- di ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto o conseguente.

quanto al ricorso per motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 4/10/2023, per l'annullamento:

- del provvedimento “-OMISSIS-”-OMISSIS- Ministero della Difesa;
- del provvedimento-OMISSIS- “-OMISSIS-” notificato in data 18.09.2023;
- dello statino annesso al documento caratteristico n. 30;
- degli elementi di informazione -OMISSIS-;
- di ogni altro provvedimento, verbale, atto a questi presupposto, connesso o consequenziale.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 febbraio 2024 il dott. Massimo Zampicinini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, -OMISSIS- in servizio presso il Comando Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, dal 3 gennaio 2020 è stato assegnato, quale addetto alla Vigilanza e Sicurezza, presso il -OMISSIS-.

Con la determinazione prot. n. -OMISSIS- emessa dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri -OMISSIS-, il ricorrente è stato trasferito d'autorità dal Comando Carabinieri Ministero Affari Esteri - -OMISSIS-; tale provvedimento è stato adottato sulla scorta della

proposta -OMISSIS-, adottata a sua volta sulla base del messaggio -OMISSIS--, con cui il Consigliere d'Ambasciata ha chiesto il reimpiego del ricorrente essendo venuto *“meno il suo rapporto di fiducia con il militare”* ed -OMISSIS-*“l'immagine dell'Istituzione nei confronti delle Autorità e della popolazione locale”*.

Occorre al riguardo precisare che la richiesta del Consigliere d'Ambasciata trae fondamento da -OMISSIS- dalle quali sono scaturiti -OMISSIS-:

1. -OMISSIS- -OMISSIS- presso la-OMISSIS-;
2. -OMISSIS- -OMISSIS- presso la -OMISSIS-;
3. -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS-, -OMISSIS- presso la -OMISSIS-.

In merito al contenuto di tali -OMISSIS-, il -OMISSIS- è quello di *“-OMISSIS-”*.

Fatte queste premesse, il Consigliere d'Ambasciata, nella sua personale valutazione del militare, ha riferito, precisamente, al Comando d'appartenenza del Militare (Comando Carabinieri Ministero Esteri e della Cooperazione Internazionale in Roma) che il ricorrente *“ha svolto le sue mansioni mantenendo un comportamento, generalmente, apparentemente corretto e rispettoso verso il Capo Missione, il suo Vicario ed il personale. Tuttavia, nel mese di -OMISSIS-, il Consolato è venuto a conoscenza dell'esistenza di -OMISSIS- a carico dell'-OMISSIS- -OMISSIS-, occorsi all'esterno dell'Ufficio e fuori dall'orario di servizio; -OMISSIS-, di cui egli aveva omesso di riferire al Consolato Generale, nonostante le prime risalenti già al mese di -OMISSIS-. Di tanto, consequenzialmente, si è reso doveroso e necessario informare tempestivamente il Comando dei carabinieri presso il -OMISSIS-, che ha provveduto al richiamo d'Autorità ed -OMISSIS- per ragioni di incompatibilità ambientale dell'interessato. La valutazione è pertanto insufficiente.”*

In data 20 febbraio 2023, veniva così notificato al ricorrente il provvedimento in epigrafe indicato nel quale si afferma che *“l'-OMISSIS- benché in possesso di*

valide caratteristiche complessive, riconosciutegli nelle precedenti valutazioni, in virtù di fatti lavorativi avvenuti al di fuori dell'orario lavorativo, che il militare non ha tenuto una condotta improntata ai più rigorosi principi della disciplina. È emerso infatti un quadro comportamentale inadeguato allo specifico impiego e al delicato contesto della sede Diplomatica in cui prestava servizio, che ha disatteso le aspettative del Capo Missione e della scala Gerarchica, per il quale è stato reso necessario il termine anticipato della missione. Pertanto il rendimento non è stato all'altezza delle sue potenzialità, lo esorto a ritrovare la capacità di saper adottare sempre e pienamente, sia in pubblico che in privato, comportamenti costantemente ispirati alle migliori tradizioni dell'Arma dei Carabinieri? con conseguente dequalificazione da "eccellente con tutte le massime aggettivazioni?" a "nella media con le relative aggettivazioni portate al minimo".

Tale provvedimento è stato impugnato dinnanzi al Tar del Lazio (causa -OMISSIS-) con ricorso a mezzo del quale il ricorrente lamenta: la violazione dell'art. 689 c. 4, 5 e 6 del D.P.R. 15 marzo 2010 nr. 90 in quanto l'Autorità compilatrice coincide, illegittimamente, con il 1° revisore; il travisamento fattuale essendo la valutazione fondata su -OMISSIS- infondate, inconsistenti ed irrituali; l'irrituale acquisizione delle -OMISSIS- con conseguente inutilizzabilità delle medesime; la violazione degli art. 3 del D.P.R. 8 agosto 2002 nr. 213 (oggi art. 689 c. 2 D.P.R. 15 marzo 2010 nr. 90) poiché *"viene fatta valere una condizione di incompatibilità (...) che avrebbe dovuto farlo astenere da ogni giudizio"*; la violazione dell'art. 694 c. 1 del D.P.R. 15 marzo 2010 nr. 90 *"poiché il Console Generale nei suoi elementi di informazione fa riferimento -OMISSIS- e, il compilatore della -OMISSIS- vi fa riferimento nella redazione del suo giudizio"*.

Il Tar del Lazio, con l'ordinanza-OMISSIS-, ha dichiarato *"la propria incompetenza sul ricorso in epigrafe, per essere competente a decidere il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto"*.

La causa è stata così riassunta davanti a questo Tribunale che, con l'ordinanza

-OMISSIS-, ha evidenziato che *“ai fini del decidere è necessario pertanto acquisire una relazione sui fatti di causa dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri a cui allegare ogni elemento ritenuto utile ai fini della definizione della controversia, ed in cui vengano in particolare chiarite le ragioni per le quali dalla -OMISSIS- risulta che il compilatore e il revisore coincidano nella medesima persona (il -OMISSIS-); - che tale documentazione dovrà essere depositata in giudizio entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.”*

Successivamente, con il decreto *“-OMISSIS”-OMISSIS-*, il Ministero della Difesa ha annullato in autotutela la *-OMISSIS- -OMISSIS-*, rilevando i solivi di cui all’art. 694 T.U.O.M.; in particolare nel provvedimento in questione si afferma che *“l’Autorità alle dipendenze della quale il giudicando ha prestato il proprio servizio dal -OMISSIS-- ha, nel proprio giudizio, fatto un improprio riferimento a vicende ... a carico del militare, in violazione dell’art. 694 del T.U.O.M.”*

In data 18 settembre 2023, l’Amministrazione ha adottato le nuove note caratteristiche attributive al ricorrente della qualifica nella *“media”*.

Avverso le medesime ed agli altri atti in epigrafe indicati il ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti riproponendo, in buona sostanza, le medesime censure già sollevate contro il provvedimento impugnato con il ricorso originario.

Si è costituita l’Amministrazione chiedendo la reiezione del ricorso.

La causa, infine, è stata chiamata alla pubblica udienza del 7 febbraio 2024 ed ivi trattenuta in decisione.

Il ricorso introduttivo è improcedibile; il ricorso per motivi aggiunti è fondato. Quanto alle ragioni dell’improcedibilità del ricorso introduttivo, risulta sufficiente evidenziare come i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo sono stati annullati in autotutela dall’amministrazione.

Ne consegue la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del ricorso

introduttivo; nessuna utilità trarrebbe infatti il ricorrente dall'accoglimento del medesimo.

Quanto al ricorso per motivi aggiunti, invece, lo stesso, come si accennava, va invece accolto.

Il Collegio ritiene, infatti, fondato l'assorbente motivo inerente la violazione dell'art. 689 commi 4, 5 e 6 del D.P.R. 15 marzo 2010 nr. 90 in quanto l'Autorità compilatrice coincide con il 1° revisore.

Dalla -OMISSIS- risulta, infatti, che il compilatore ed il revisore coincidano nella medesima persona ossia il -OMISSIS-.

A seguito dell'annullamento in autotutela del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo l'Amministrazione ha consentito - ancora una volta - al -OMISSIS- di redigere le (nuove) note caratteristiche le quali, pertanto, risultano essere viziate (come le prime) dal fatto di essere state redatte e sottoscritte dal medesimo soggetto il quale assomma pertanto la qualifica di "compilatore" e "revisore", violando così l'art. 689 del D.P.R. 15 marzo 2010 nr. 90.

L'articolo da ultimo richiamato, infatti, nell'affermare che *"1. I documenti caratteristici sono compilati dall'autorità dalla quale il militare dipende per l'impiego, secondo la linea ordinativa, e sono sottoposti alla revisione di non più di due autorità superiori in carica lungo la stessa linea ordinativa. 2. L'intervento delle autorità di cui al comma 1 è condizionato dall'effettiva esistenza del rapporto di servizio lungo la linea ordinativa, tale da consentire il giudizio personale diretto, e dalla possibilità di esprimere un giudizio obiettivo. Salvo quanto previsto dall'articolo 693, in mancanza di una di tali condizioni il superiore si astiene dal giudizio facendone menzione nel documento caratteristico. 3. I documenti caratteristici del personale militare delle Forze armate che presta servizio nell'ambito del Corpo della guardia di finanza sono redatti dai superiori da cui i valutandi dipendono per l'impiego, ancorché appartenenti al citato Corpo. 4.*

Mancando il compilatore o uno dei revisori, i documenti caratteristici sono compilati e revisionati dalle rimanenti autorità di cui al comma 1. Mancando tutte le autorità giudicatrici, è compilata d'ufficio la dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica, di cui al modello «C», con la relativa motivazione. 5. L'autorità che regge interinalmente un comando o un ufficio non sostituisce il titolare del comando o dell'ufficio nella compilazione o revisione dei documenti caratteristici. 6. L'autorità superiore che revisiona il documento caratteristico deve motivare l'eventuale dissenso dal giudizio espresso dall'autorità inferiore», impone che l'autorità chiamata a compilare i documenti caratteristici e quella chiamata ad effettuarne la revisione siano diverse.

La ratio di tale disposizione va ricercata nel principio di imparzialità, corollario del principio di buon andamento (art. 97 Cost.), posto a garanzia non solo del singolo militare ma, anche, della stessa Amministrazione, costituendo il presupposto necessario per garantire un'azione pubblica improntata ai canoni dell'efficienza e dell'efficacia i quali non risultano di certo armonici rispetto a scelte che, assommando su un unico soggetto ruoli che il Legislatore tiene, per la loro delicatezza, distinti, rendono opaca l'azione amministrativa.

Restano assorbiti i restanti motivi di ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso principale ed accoglie il ricorso per motivi aggiunti.

Condanna le Amministrazioni resistenti a rifondere al ricorrente le spese di lite che si liquidano in Euro 2.000 (duemila/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 7 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente

Paolo Nasini, Primo Referendario

Massimo Zampicinini, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Massimo Zampicinini

IL PRESIDENTE
Alessandra Farina

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.